



CITTÀ DI ANDRIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

10 MAR. 2017

ARRIVO
 Prot. n. 0021088 del 10.03.2017

Num. Ord. Del Giorno **00**

L.0000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Tributi per i servizi indivisibili (TASI): Approvazione e conferma delle aliquote per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. b), Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile Settore _____

Visto: per presa visione l'Assessore _____

Settore 6° "Programmazione Economico Finanziaria - Tributi - Politiche Comunitarie - Partecipazioni Societarie - Risorse Umane"

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____
2. Assenti: _____

**IL SEGRETARIO
 GENERALE**

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
_____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*
677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite poteva essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che fossero finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678 1° capoverso);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 42, lett. b), della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale prevede la possibilità di mantenere anche per l'anno 2017, con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2016, con la quale è stata stabilita l'aliquota TASI nella misura del 2‰, con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi della normativa vigente (comma 678 Legge n.147/2013) non possono essere assoggettati ad una aliquota TASI superiore all'1‰.

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09.09.2014;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 del vigente regolamento in materia, laddove si individuano i principali servizi indivisibili, nonché i relativi costi di cui all'**Allegato A)** al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- a. l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c. l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- d. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 è stato differito al 31.03.2017, così come stabilito dall'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 (G.U. n. 304 del 30.12.2016) cosiddetto *“Decreto Milleproroghe”*, convertito, con modificazioni, in Legge n. 19 del 27.02.2017;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016 in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione, la legge ha confermato l'impianto della TASI per cui la riscossione ordinaria che dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, con rata unica entro il 16 giugno, come previsto dal combinato disposto degli art. 1, comma 688 della legge 147/2013 e dall'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 23/2011;

VISTO l'art. 1, commi dal 669 al 702 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante la disciplina della TASI, destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento comunale per l'applicazione della TASI;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2016 avente ad oggetto "Tributi per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione delle aliquote per l'anno 2016";

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore 6° "Programmazione Economico Finanziaria – Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie – Risorse Umane", a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 1° e 3° commissione consiliare permanente in data _____ registrando il parere favorevole;

Con voti _____ espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- I. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- II. di confermare, per l'anno 2017, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208, le medesime aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) deliberate per l'anno 2016, con atto consiliare n. 18 del 29.04.2016, avvalendosi espressamente della disposizione contenuta nell'art.1, comma 42, lettera b), della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), e precisamente:
 1. aliquota unica per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per altri immobili o fabbricati (compreso le aree fabbricabili) **nella misura unica del 2‰ (due per mille)**;
 2. aliquota per fabbricati rurali strumentali **nella misura dell'1‰ (uno per mille)**, ai sensi del comma 678 della Legge n. 147/2013;

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- III. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento in materia, si individuano i principali servizi indivisibili, nonché i relativi costi di cui all'**Allegato A)** al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- IV. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale a cura dell'ufficio Tributi, entro il termine legislativamente previsto;
- V. di pubblicare, a cura del Servizio Tributi, le aliquote TASI sul sito istituzionale del Comune, anche in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- VI. dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVORABILE

Il, 10/3/2012

Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVORABILE

Il, 10/3/2012

Il Responsabile di Settore

100 x)

SERVIZIO	COSTO
MANUTENZIONE STRADE	873.633,75
MANUTENZIONE P.ILLUMINAZIONE	188.828,75
CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.335.300,00
CONSUMO ACQUA FONTANE	160.000,00
MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	915.110,00
MANUTENZIONE VERDE SCUOLE	198.500,00
UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	184.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	45.000,00
PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	285.000,00
FORNITURE , PREST DI SERVIZIO E CONTRIB	102.000,00
MANUT. VILLE E PARCHI GIARDINI	85.820,00
GESTIONE PARCHI E GESTIONE BAGNI P.	164.000,00
VIGILANZA PARCHI COMUNALI	36.000,00
TOTALE	5.573.192,50

